

Decreto Prot. n. 60597
Repertorio n. 376/2019

Posizione: Ufficio per la Formazione alla Ricerca

3/6 Dottorato di Ricerca

Fascicolo n. _____

Oggetto: Decreto Regolamento di Ateneo di Disciplina del Dottorato di Ricerca.

Allegato: Uno - Regolamento di Ateneo di Disciplina del Dottorato di Ricerca.

IL RETTORE

VISTO il D.R. n. 645 del 17.10.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 261 dell'8.11.2016, con il quale è stato modificato lo Statuto della Seconda Università degli Studi di Napoli ed è stata variata la denominazione in: Università degli Studi della Campania "Luigi VANVITELLI";

VISTA la legge 30.12.2010, n. 240;

VISTO il decreto M.I.U.R. 08.02.2013, n. 45, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";

VISTO il Regolamento di Ateneo di Disciplina del Dottorato di Ricerca il cui testo è stato emanato con D.R. n. 699 del 02.07.2013 e successivamente modificato con D.R. n. 123 del 04.03.2016;

VISTE le delibere n. 41 del 05.03.2019 e n. 40 del 06.03.2019, con le quali il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo hanno approvato le modifiche degli artt. 5, 11, 19, 20 e 22 del Regolamento di Ateneo in discorso;

RITENUTO pertanto, di dover, in esecuzione di quanto disposto dalle sopracitate delibere, modificare gli artt. 5, 11, 19, 20 e 22 del vigente Regolamento di Ateneo di Disciplina del Dottorato di Ricerca;

TENUTO CONTO, altresì, che con le medesime delibere il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno approvato l'abrogazione dell'art. 6 del vigente Regolamento di Ateneo di Disciplina del Dottorato di Ricerca;

RAVVISATA la necessità di procedere ad una attenta revisione del Regolamento in questione anche alla luce delle modifiche apportate dall'anzidetto D.R. n. 645/2016;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa:

Art. 1) In esecuzione delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, rispettivamente, n. 41 del 05.03.2019 e n. 40 del 06.03.2019, sono modificati gli artt. 5, 11, 19, 20 e 22 del Regolamento di Ateneo di Disciplina del Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n. 699 del 02.07.2013 e successivamente modificato con D.R. n. 123 del 04.03.2016 e sono riformulati come da unito Regolamento, parte integrante del presente decreto.

Art. 2) E' abrogato l'art. 6 del Regolamento di Ateneo di Disciplina del Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n. 699 del 02.07.2013 e successivamente modificato con D.R. n. 123 del 04.03.2016.

Art. 3) Il presente Regolamento modificato entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo telematico di Ateneo.
Caserta, 18.04.2019

F.to
IL RETTORE
(Prof. Giuseppe PAOLISSO)

Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:
Ufficio per la Formazione alla Ricerca
Sede: Viale Ellittico n. 31 - 81100 CASERTA
Capo Ufficio: Dott.ssa Michela SCHETTINO
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Michela
SCHETTINO
E-mail: ufficio.formazionericerca@unicampania.it

REGOLAMENTO DI ATENEO DI DISCIPLINA DEL DOTTORATO DI RICERCA

CAPO I ISTITUZIONE

Art. 1 (Istituzione)

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca sono istituiti, con Decreto rettorale, dall'Università degli Studi della Campania "Luigi VANVITELLI" (di seguito denominata Università "L. VANVITELLI") previo accreditamento concesso dal M.I.U.R., in applicazione dell'art. 19 della legge n. 240/2010 ed in attuazione del Regolamento ministeriale in materia di Dottorato di Ricerca, emanato con D.M. 8 febbraio 2013, n. 45.
2. L'Università istituisce i Corsi di Dottorato di Ricerca singolarmente o in consorzio o in convenzione con altri Atenei nazionali ed internazionali o in convenzione con soggetti pubblici o privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, ivi comprese le imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo, così come previsto dall'art. 2, co. 2, lett. a), c), d) ed e), del D.M. n. 45/2013.
3. I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno durata non inferiore a un triennio.
4. Le tematiche di ciascun Corso di Dottorato di Ricerca si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti.
5. I Corsi Dottorato di Ricerca attivati in autonomia dovranno prevedere un minimo di quattro borse di studio, fermo restando un numero medio per ciascun ciclo di Dottorato di almeno sei borse di studio.
6. Fatto salvo il rispetto del limite minimo di borse di cui al precedente comma, è possibile prevedere per ciascun Corso di Dottorato di Ricerca posti senza borsa di studio o altro sostegno finanziario, compatibilmente con la capacità recettiva della struttura e le potenzialità formative del Corso medesimo.
7. Anche per i dottorandi senza borsa di studio devono essere previsti i fondi per lo svolgimento dell'attività di ricerca, che per questa tipologia di posti potranno essere cofinanziati dai singoli Dipartimenti richiedenti.

Art. 2 (Modalità istitutive)

1. I Consigli di Dipartimento o di Centro Interuniversitario, aventi sede amministrativa presso l'Università "L. VANVITELLI", propongono al Rettore l'istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca, con proprie delibere, entro i termini resi noti con apposita circolare.

2. La proposta di istituzione deve documentare il possesso dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 4 del D.M. n. 45/2013 e deve essere accompagnata dal Regolamento del Corso.

3. In tempo utile per la richiesta di accreditamento al M.I.U.R., il Senato Accademico delibera sulle proposte di istituzione dei Corsi di Dottorato, subordinatamente al parere dei delegati del Rettore per le materie della Ricerca e del Dottorato di Ricerca, da sottoporre al Ministero, in merito alla sussistenza dei requisiti sopra richiamati, ed assegna un numero di borse di studio ai singoli Dottorati, in funzione delle risorse messe a disposizione dal M.I.U.R., dal Consiglio di Amministrazione dell'Università "L. VANVITELLI", dalle strutture di afferenza dei Dottorati o da soggetti pubblici e privati.

4. Il numero delle borse di studio è non inferiore a quanto previsto dall'art. 4, lett. c), del D.M. n. 45/2013.

5. Su richiesta dei proponenti o su delibera del Senato Accademico, parte dei posti a concorso può essere riservata a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale e una quota delle borse di studio e delle altre forme di finanziamento può essere riservata a laureati che hanno conseguito il titolo richiesto per l'ammissione al Corso di Dottorato in Università estere.

6. In tali casi è possibile stabilire modalità di svolgimento della procedura di selezione differenziate, secondo le modalità individuate dal successivo art. 13, con conseguente formulazione di due graduatorie separate.

7. I posti e le borse riservate, qualora non utilizzati, sono, rispettivamente, attribuiti ed assegnate a candidati utilmente collocati nella graduatoria non riservata (e viceversa).

8. Con proposte del Senato Accademico e delibere del Consiglio di Amministrazione, l'Università "L. VANVITELLI" può concedere borse aggiuntive per i candidati stranieri risultati vincitori su posti senza borsa di studio nelle graduatorie riservate nonché provvedere alla copertura, anche parziale, degli oneri relativi all'attività di ricerca dei dottorandi senza borsa di studio.

Art. 3 (Rinnovo)

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca già accreditati sono rinnovati per almeno tre cicli consecutivi, salvo revoca dell'accREDITAMENTO per perdita di uno o più requisiti disposta con decreto del Ministro così come previsto dall'art. 3, co. 8 e 9, del D.M. n. 45/2013.

2. Successivamente al triennio, il Collegio dei Docenti potrà richiedere il rinnovo del relativo Corso di Dottorato previa attestazione della permanenza dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 4 del su citato D.M. n. 45/2013.

3. La richiesta di rinnovo deve essere corredata:

- a) dalle delibere dei Consigli di Dipartimento o di Centro Interuniversitario coinvolti;
- b) dalle eventuali modifiche del Regolamento del Corso.

4. Il Senato Accademico delibera sulle proposte di rinnovo dei Corsi di Dottorato di Ricerca previa verifica da parte del Nucleo di Valutazione.

Art. 4
(Fusione, scissione e ridenominazione)

1. Nell'ipotesi di fusione di due o più Dottorati di Ricerca già istituiti, o di scissione, si applicano le previsioni regolamentari di cui agli artt. 1 e 2 del presente Regolamento.

2. Nel caso di mera ridenominazione trova applicazione il precedente art. 3, co. 2.

Art. 5
(Autorizzazione iniziale e verifica periodica)

1. L'autorizzazione iniziale ad attivare Corsi di Dottorato o singoli curricula spetta al M.I.U.R., su conforme parere dell'A.N.V.U.R. in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. n. 45/2013, cui si rinvia.

2. La richiesta di accreditamento, corredata della documentazione utile, è avanzata dall'Università "L. VANVITELLI" a seguito di un processo valutativo interno teso a razionalizzare e selezionare la propria offerta formativa di terzo livello.

3. All'anzidetto compito sono preposti i delegati del Rettore per le materie della Ricerca e del Dottorato di Ricerca, sentiti i Coordinatori.

4. L'accREDITAMENTO dei Corsi e delle sedi ha durata quinquennale.

5. L'attività di monitoraggio diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO è svolta annualmente dall'A.N.V.U.R., anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

6. La revoca dell'accREDITAMENTO per perdita di uno o più requisiti comporta la sospensione, con effetto immediato, dell'attivazione del nuovo ciclo del Corso di Dottorato interessato.

Art. 6
(Consorti)

1. L'Università "L. VANVITELLI" istituisce Corsi di Dottorato di Ricerca anche in consorzio con altri Atenei ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c) e d), del D.M. n. 45/2013.

2. Nella proposta istitutiva di cui al precedente art. 2 comma 1 deve essere specificato l'apporto che ciascun Ateneo consorziato reca sul piano didattico-scientifico, strutturale e finanziario, affinché sia garantito ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.

3. L'istituzione del consorzio, con personalità giuridica, avviene mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo fra gli Atenei aderenti.

4. Per il combinato disposto di cui all'art. 2 - co. 2, lett. c) e d) - ed art. 4 - co. 1, lett. c, terzo periodo, e co. 3 del D.M. n. 45/2013 - il numero massimo di istituzioni che possono essere ordinariamente consorziabili è pari a quattro e ciascuna istituzione consorziata deve assicurare la partecipazione di almeno tre borse di studio.

5. In sede di nuova istituzione l'Università "L. VANVITELLI" valuta il progetto nell'ambito della programmazione di Ateneo dell'offerta formativa di terzo livello e compatibilmente alla disponibilità di bilancio.

6. Le richieste di finanziamento formulate dai Docenti dell'Università "L. VANVITELLI" facenti parte del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato per cui l'Università "L. VANVITELLI" è sede consorziata - non impegnati in altri Collegi di Corsi di Dottorato su base nazionale - devono essere inviate al Rettore a cura del responsabile della struttura interessata al consorzio, unitamente alla delibera del relativo organo collegiale.

Dette richieste sono trasmesse preventivamente ai delegati del Rettore per le materie della Ricerca e del Dottorato di Ricerca e approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

(Convenzioni per l'istituzione di Corsi di Dottorato)

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca possono essere istituiti dall'Università "L. VANVITELLI" anche mediante la stipula di convenzioni con altre Università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, nonché di personale, strutture ed attrezzature idonee, fermo restando che la sede amministrativa è l'Università "L. VANVITELLI", cui spetta il rilascio del titolo.

2. Nell'ambito delle su indicate convenzioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, co. 2, del D.M. n. 45/2013, i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di Dottorato per almeno un triennio, garantendo, per ciascun ciclo, il possesso dei requisiti di cui al co. 1 dell'art. 4 del citato D.M., nonché il contributo di almeno tre borse di studio.

3. La proposta di convenzione, che recherà l'indicazione del relativo apporto in termini di docenza, di disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche per lo svolgimento del Corso di Dottorato di Ricerca, sottoscritta dal rappresentante legale di ciascun ente, dovrà essere inoltrata, a cura del Coordinatore, con la proposta istitutiva del Corso o, comunque, in tempo utile per la delibera d'istituzione da parte del Senato Accademico.

4. L'importo corrispondente all'intera borsa di studio deve essere versato dall'ente di ricerca in data antecedente all'emanazione del bando di concorso di ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca.

E' fatta salva la possibilità di versare, entro l'anzidetto termine, la sola prima annualità della borsa di studio, garantendo con polizza fideiussoria l'intero importo della borsa.

Per le Università "L. VANVITELLI" è sufficiente la comunicazione delle delibere degli Organi di governo di approvazione della convenzione con i relativi oneri.

5. Le convenzioni dovranno, altresì, prevedere il versamento anticipato di un contributo per gli oneri di funzionamento, così come definito dagli Organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa, nonché di un contributo accessorio corrispondente alla maggiorazione della borsa di studio per un soggiorno all'estero del dottorando per un periodo massimo di sei mesi.

Resta fermo che l'ente finanziatore dovrà farsi carico di eventuali periodi di permanenza all'estero prolungato, fino ad un massimo di diciotto mesi, oltre gli eventuali aumenti legislativi della borsa di studio e degli oneri connessi.

Le somme versate e non utilizzate saranno restituite all'ente finanziatore.

6. I soggetti convenzionati si impegnano, infine, ad assicurare a ciascun dottorando, a decorrere dal secondo anno di formazione, un budget per l'attività di ricerca adeguato alla tipologia di Corso e comunque non inferiore al 10% dell'importo della borsa di Dottorato.

Art. 8

(Convenzioni per il finanziamento di borse di Dottorato e autofinanziamenti)

1. E' prevista, altresì, la possibilità di sottoscrivere con enti pubblici o privati convenzioni finalizzate esclusivamente al finanziamento di borse di studio di Dottorato di Ricerca.

2. In tal caso la stipula può intervenire anche dopo l'emanazione del bando di istituzione dei Corsi ma comunque non oltre il termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione ai Corsi. In questa seconda ipotesi il finanziamento non incide sul numero complessivo dei posti pianificati nel bando di concorso per ciascun Corso di Dottorato.

3. L'importo corrispondente all'intera borsa deve essere versato in data antecedente al concorso di ammissione.

E' fatta salva la possibilità di versare, entro l'anzidetto termine, la sola prima annualità della borsa di studio, garantendo con polizza fideiussoria l'intero importo della borsa.

4. Le borse di studio finanziate dall'ente pubblico/privato verranno assegnate sulla base della graduatoria generale di merito, senza alcuna riserva a favore dell'ente stesso. Qualora le borse di studio non dovessero essere assegnate per mancanza di dottorandi assegnatari, le somme versate all'Università "L. VANVITELLI" saranno utilizzate per il ciclo successivo - previo consenso dell'ente finanziatore - oppure saranno restituite.

5. Al finanziamento di una borsa di studio e dei relativi oneri accessori e/o aggiuntivi possono anche contribuire differenti soggetti pubblici e/o privati, ognuno per quota parte. In tal caso ciascun soggetto sottoscrive - entro il termine per la presentazione della proposta istitutiva - autonoma convenzione con l'Università "L. VANVITELLI" in cui sarà prevista l'impossibilità di porre a concorso la borsa di studio in mancanza di ulteriori finanziamenti integrativi destinati alla copertura sia dell'intero importo della borsa sia dei relativi oneri.

6. Spetta a ciascun Coordinatore farsi carico della riunione delle convenzioni parziali di finanziamento per un'unica borsa di Dottorato e verificare la totale copertura finanziaria della borsa medesima, incrementata dei contributi per gli oneri anzidetti.

7. L'intero importo della borsa finanziata da più enti deve essere versato entro cinque giorni dalla delibera del Senato Accademico di istituzione del ciclo di Dottorato di Ricerca e comunque in tempo utile per l'emanazione del bando di concorso.

In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal presente comma il finanziamento sarà considerato aggiuntivo ai sensi del precedente comma 3.

8. Le strutture proponenti di cui all'art. 2 del presente Regolamento possono finanziare borse di studio di Dottorato di Ricerca o eventualmente completare il finanziamento di borse che siano state parzialmente finanziate da differenti soggetti pubblici o privati - ivi compresi gli oneri aggiuntivi e/o accessori - anche con fondi di ricerca per discipline omogenee al Corso di Dottorato, purché disponibili.

La proposta di finanziamento deve essere inoltrata con la proposta istitutiva o di rinnovo del Corso di Dottorato di Ricerca; il relativo importo deve essere versato entro cinque giorni dalla delibera del Senato Accademico di istituzione o rinnovo del ciclo di Dottorato di Ricerca e comunque in tempo utile per l'emanazione del bando di concorso.

CAPO II FUNZIONAMENTO DEL CORSO

Art. 9 (Proposta istitutiva e di rinnovo e Regolamento del Corso)

1. La proposta di istituzione o rinnovo di ciascun Corso di Dottorato di Ricerca deve indicare:

- a) la titolatura e gli ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti di riferimento del Corso di Dottorato;
- b) l'eventuale articolazione in curricula;
- c) le Università, italiane e/o straniere, e gli enti di ricerca, pubblici o privati, italiani o stranieri in consorzio o in convenzione per l'attivazione del Corso di Dottorato;
- d) i Dipartimenti che concorrono all'istituzione del Corso;
- e) l'individuazione del Collegio dei Docenti composto da almeno sedici Docenti, di cui non più di un quarto Ricercatori appartenenti ai macro settori coerenti con gli obiettivi formativi del Corso ed in possesso di documentati risultati di ricerca di livello internazionale con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti;
- f) l'obiettivo del Corso di Dottorato, orientato alla formazione allo sviluppo critico e alla ricerca autonoma di alta qualificazione e a favorire l'inserimento e lo sviluppo professionale;
- g) la Scuola di Dottorato cui si aderisce;
- h) la previsione di attività, anche in comune con più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;

- i) il numero di dottorandi per ciclo che le strutture sedi del Corso possono accogliere e formare, garantendo per i dottorandi senza borsa di studio fondi a carico dei Dipartimenti interessati per lo svolgimento della relativa attività di ricerca;
- l) il numero di posti e di borse da riservare ai sensi dell'art. 8 del D.M.;
- m) possibile documentata collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta lo svolgimento di attività formative e/o vantaggiose esperienze in un contesto di attività lavorative.

2. La proposta è sottoscritta dal Coordinatore del Corso di Dottorato, individuato ai sensi di cui al successivo art. 10.

3. In allegato alla proposta di istituzione deve essere prodotto il Regolamento del Corso di Dottorato che deve indicare:

- a) il programma formativo didattico-scientifico, con specifica indicazione delle modalità di svolgimento dei Corsi, dei periodi di formazione all'estero, delle collaborazioni con organizzazioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali;
- b) la possibilità di inserire nel Collegio dei Docenti altri componenti in conformità a quanto previsto dal successivo articolo del presente Regolamento;
- c) le modalità e i tempi per presentare al Collegio dei Docenti i programmi di ricerca, le tematiche oggetto della tesi di dottorato, gli obiettivi che si intendono raggiungere con la ricerca, nonché le modalità ed i criteri di valutazione dell'attività di ricerca da svolgere e del curriculum formativo dei dottorandi;
- d) la conoscenza della lingua comunitaria richiesta per l'ammissione al Corso;
- e) le eventuali forme di attività didattica che possano essere affidate ai dottorandi, secondo criteri fissati dal presente Regolamento;
- f) le eventuali forme di attività clinica che possano essere affidate ai dottorandi, secondo i criteri fissati dal presente Regolamento.

4. Alla proposta di rinnovo devono essere allegate le eventuali modifiche del Regolamento del Corso, approvate dal Collegio dei Docenti.

Art. 10 (Organi del Corso)

1. Sono organi direttivi del Corso il Collegio dei Docenti e il Coordinatore.

2. Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di Dottorato; approva, altresì, le modifiche al relativo Regolamento, delibera sull'accettazione delle domande di partecipazione al Collegio medesimo presentate per il successivo ciclo di Dottorato, verificando, in particolare, la sussistenza del requisito di produzione scientifica di cui all'art. 4, co. 1, lett. b), del D.M. n. 45/2013, provvede all'adempimento di tutti i compiti previsti dal presente Regolamento.

3. Il Collegio dei Docenti è composto da almeno sedici Docenti, di cui non più di un quarto Ricercatori, appartenenti ai macro settori coerenti con gli obiettivi formativi del Corso non impegnati in altro Corso di Dottorato di Ricerca a livello nazionale.

Costituisce requisito imprescindibile per la partecipazione al Collegio il possesso di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del Corso,

con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento.

4. Nel caso di Dottorati attivati in convenzione o in consorzio con altre Università ed enti di ricerca di cui all'art. 2, co. 2, del citato D.M., il Collegio può essere formato fino ad un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi Ricercatori e Ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri, purché in possesso del prescritto requisito di produzione scientifica.

5. Può essere altresì costituito da esperti di comprovata qualificazione nei macro settori coerenti con gli obiettivi formativi del corso, non impegnati in altro Corso di Dottorato di Ricerca a livello nazionale, anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, fermo restando il prescritto requisito e subordinatamente al rilascio di nulla osta da parte dell'Ateneo di appartenenza.

6. Il Collegio dei Docenti è integrato, per i problemi didattici e organizzativi, con una rappresentanza dei dottorandi.

Le modalità di svolgimento delle relative elezioni saranno disciplinate nel Regolamento elettorale.

7. Il Collegio dei Docenti deve riunirsi almeno tre volte all'anno per verificare il regolare svolgimento del Corso.

8. La partecipazione dei Professori e dei Ricercatori universitari al Collegio di un Dottorato attivato da un altro Ateneo è subordinata al nulla osta da parte dell'Ateneo di appartenenza.

9. Il Coordinamento del Collegio dei Docenti è affidato a un Professore di prima fascia a tempo pieno dell'Università "L. VANVITELLI" o, in mancanza o, in caso di impossibilità, a un Professore di seconda fascia a tempo pieno.

10. Il Coordinatore è individuato all'atto delle proposte di rinnovo del Corso di Dottorato dal Collegio dei Docenti e nell'ipotesi di nuova istituzione è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra coloro che sono in possesso di idoneo curriculum ed in tempo utile per l'indicazione del nominativo nella scheda A.N.V.U.R..

Non può essere designato colui che non assicura un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

11. Il Coordinatore individuato o eletto è nominato con il Decreto rettorale istitutivo del Corso e resta in carica per il periodo corrispondente alla durata legale del Corso di Dottorato attivato per il singolo ciclo.

12. In caso di rinuncia, di dimissioni, di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte del Coordinatore nominato occorre procedere ad una nuova designazione da parte del Collegio dei Docenti che dovrà tenersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla anticipata cessazione del Coordinatore da sostituire.

Il Coordinatore successivamente nominato resta in carica fino alla scadenza del mandato del Coordinatore sostituito.

13. Il Coordinatore rappresenta il Corso di Dottorato, è responsabile della relativa organizzazione, presiede il Collegio dei Docenti e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Art. 11 (Attività formative e tutorato)

1. Ciascun dottorando è affidato ad un tutore che può far parte anche di Collegi di Docenti di altri Dottorati.

2. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai Professori e Ricercatori universitari nell'ambito dei Corsi di Dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 della legge n. 240/2010.

Art. 12 (Scuole di Dottorato)

1. In virtù della previsione dell'art. 6, co. 5, del D.M. n. 45/2013, i Dottorati di Ricerca con sede amministrativa o sede consorziata presso l'Università "L. VANVITELLI" sono organizzati in macro aree scientifico-disciplinari secondo criteri di affinità, con compiti di coordinamento. Tali raggruppamenti sono denominati Scuole di Dottorato.

2. Il Senato Accademico determina il numero e le denominazioni delle Scuole medesime. L'afferenza ad una delle Scuole di Dottorato di Ateneo, così individuate, è obbligatoria e la relativa richiesta è avanzata all'atto dell'istituzione o rinnovo del Corso di Dottorato.

3. I Coordinatori dei Corsi di Dottorato di Ricerca afferenti ad una Scuola di Dottorato e i Docenti di Ateneo referenti per i Corsi di Dottorato in consorzio compongono il Comitato scientifico della Scuola con il compito di elaborare il programma delle attività comuni e di promuovere l'organizzazione di Corsi comuni ai Dottorati afferenti alla stessa Scuola nonché, ove possibile, ad altre Scuole.

4. Il Direttore rappresenta la Scuola nei suoi rapporti interni ed esterni.

5. Il Direttore è individuato dai Coordinatori dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo afferenti alla Scuola di Dottorato, nel loro seno. Il Direttore individuato è nominato con Decreto rettorale e resta in carica per il periodo corrispondente al mandato di Coordinatore, con possibilità di immediato rinnovo.

6. Per le ipotesi di anticipata cessazione dalla carica si rinvia a quanto previsto per l'anticipata cessazione dalla carica di Coordinatore dal precedente art. 10. Il Direttore e i membri del Comitato scientifico non possono svolgere le medesime funzioni in altra Scuola di Dottorato in Italia.

7. L'attività didattica certificata svolta dai Professori e dai Ricercatori nel quadro dei Corsi comuni concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 della legge n. 240/2010.

CAPO III MODALITA' DI ACCESSO ED AMMISSIONE AI CORSI

Art. 13 (Requisiti di partecipazione)

1. Alla selezione a evidenza pubblica per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Università "L. VANVITELLI" possono accedere, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di una laurea specialistica o magistrale conseguita ai sensi del D.M. n. 270/2004 (sostitutivo del D.M. n. 509/1999) o di un diploma di laurea almeno quadriennale, conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici, ovvero in possesso di un titolo accademico idoneo conseguito presso Università straniere.

2. Coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, che non sia già stato riconosciuto equipollente al diploma di laurea, potranno richiederne l'idoneità - unicamente ai fini dell'ammissione al Dottorato di Ricerca - alla commissione giudicatrice del Dottorato nel rispetto della normativa vigente. In tal caso, la domanda di partecipazione dovrà essere corredata dal titolo tradotto e legalizzato.

3. Gli ulteriori documenti utili ai fini della valutazione del curriculum potranno essere prodotti in lingua italiana, inglese, francese o spagnola e autocertificati secondo la legge italiana.

Entro 60 giorni dall'affissione degli esiti della valutazione, all'albo di Ateneo, i vincitori dovranno legalizzare l'anzidetta documentazione.

4. Il bando per l'ammissione è emanato dal Rettore; è tradotto in Italiano e in inglese e pubblicizzato in via telematica sul sito di Ateneo, nonché sul sito Euraxess e su quello del Ministero.

5. Nel caso di Corsi di Dottorato istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale le modalità di ammissione e la composizione della commissione per l'esame di accesso sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

Il bando per l'ammissione deve indicare:

- a) i criteri di accesso alla selezione, specificando la possibilità di presentare la domanda di partecipazione ai posti con borsa di studio anche da parte di coloro che conseguono il titolo richiesto per l'ammissione entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno;
- b) l'eventuale articolazione del Corso di Dottorato in curricula formativi;
- c) il numero dei posti messi a concorso per ciascun Dottorato, con indicazione di quelli eventualmente riservati a studenti laureati in Università estere, a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionali;

- d) il numero e l'ammontare delle borse di studio, con l'indicazione di quelle riservate a studenti che hanno conseguito in Università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al Corso di Dottorato;
- e) il numero e l'ammontare dei contratti di apprendistato, di cui all'art. 5 del d. lgs. n. 167/2011, nonché il numero dei posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 del D.M. n. 45/2013;
- f) il numero e l'ammontare di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università "L. VANVITELLI"; ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010;
- g) le tasse e i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri;
- h) le modalità concorsuali secondo le indicazioni del successivo art. 16;
- i) i calendari concorsuali, ivi incluso l'indicazione del giorno, ora e luogo in cui verranno affissi gli esiti della valutazione dei titoli, nonché delle eventuali prove scritte o prove orali previste;
- l) la lingua comunitaria consentita per le prove di esame;
- m) la data di pubblicazione sul sito web di Ateneo della graduatoria generale di merito;
- n) la data entro cui i candidati utilmente collocati in una o più graduatorie dovranno formalizzare l'iscrizione e rendere le relative dichiarazioni ai fini dell'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca.

6. La pubblicazione del bando di concorso, all'Albo telematico di Ateneo, ha valore di notifica ufficiale agli interessati. Le pubblicazioni di cui alle precedenti lettere "i", "m" e "n" hanno valore di notifica ufficiale agli interessati, anche per le eventuali variazioni.

Art. 14

(Ammissione di titolari di Assegni di Ricerca e di Dipendenti di imprese)

1. La selezione per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca può essere fatta valere, se previsto espressamente nel relativo bando di concorso, per l'attribuzione di assegni di ricerca ai vincitori di un posto di Dottorato coperto da tale tipologia di finanziamento. L'assegno di ricerca, in tal caso, può essere conteggiato per soddisfare i requisiti minimi e medi di borse per il ciclo di Dottorato.
2. L'assegnista, nell'ipotesi di cui al 1° co. sottoscriverà apposito contratto di durata triennale e consegnerà, altresì, alla fine dei tre anni di formazione, il titolo di Dottore di Ricerca.
3. Ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione possono essere riservati dei posti nell'ambito di quelli disponibili per i Corsi di Dottorato industriale, previo superamento della relativa selezione.

Art. 15

(Composizione e nomina delle Commissioni giudicatrici)

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca sono composte da tre membri effettivi e da tre supplenti, scelti tra Professori ed i Ricercatori universitari di ruolo anche di altri Atenei italiani e stranieri, o da figure

equivalenti degli enti di ricerca in consorzio o in convenzione. Della commissione potrà far parte non più di un Ricercatore.

2. Tutti i membri di ogni Commissione sono nominati con decreto del Rettore dell'Università "L. VANVITELLI" sede amministrativa, su proposta del Collegio dei Docenti interessato. La Commissione nomina al suo interno il Presidente e il Segretario.

Spetta al Rettore accogliere le eventuali e motivate dimissioni dei componenti e procedere alla loro sostituzione.

3. Per i Corsi di Dottorati che sono articolati in curricula, fermo restando la nomina di un'unica Commissione, il Collegio dei Docenti può proporre che la stessa sia composta da una rappresentanza dei vari settori scientifico-disciplinari interessati.

4. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, le Commissioni sono costituite secondo le modalità previste negli accordi stessi.

Art. 16 (Modalità concorsuali)

1. Le prove di esame sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.

2. Il colloquio per i candidati stranieri e i residenti all'estero potrà essere svolto per via telematica, tramite videoconferenza Skype, garantendo sia l'identificazione del candidato che la trasparenza delle procedure; le modalità di svolgimento saranno indicate nel bando di selezione.

La procedura per i candidati che concorrono ai posti e alle borse riservate di cui all'art. 13, co. 5, lettere "c" e "d"; è basata sulla valutazione dei titoli. Qualora venga ritenuto necessario dal Collegio dei Docenti, può essere previsto un colloquio.

3. La procedura d'esame per i candidati che concorrono alle borse non riservate è basata sulla valutazione dei titoli, su una eventuale prova scritta, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, e su una prova orale, secondo quanto deliberato dal relativo Collegio dei Docenti.

4. Ferma l'autonomia della Commissione giudicatrice, sono valutabili i seguenti titoli:

- a) la media dei voti riportati agli esami sostenuti;
- b) la pertinenza del titolo di laurea con i settori scientifici disciplinari del Corso di Dottorato;
- c) la tesi di laurea o abstract della tesi depositata;
- d) le abilità linguistiche ed altre competenze di interesse del Dottorato purché opportunamente documentate;
- e) i soggiorni di studio e di ricerca in Italia e all'estero;
- f) i premi e le borse di studio;
- g) i titoli post- lauream;
- h) altri documenti utili ad una compiuta valutazione.

5. Le prove di esame individuate dal Collegio dei Docenti del Corso sono indicate nel bando di concorso, che specifica, altresì, i relativi punteggi massimi.

6. Il candidato dovrà, dimostrare la buona conoscenza di almeno una tra le lingue comunitarie indicate nel bando.
7. I candidati sui posti o sulle borse riservate hanno la facoltà di sostenere l'eventuale prova nella lingua comunitaria individuata dal Collegio dei Docenti ed indicata nel bando di concorso.
8. La procedura concorsuale dovrà assicurare una idonea valutazione comparativa dei candidati secondo i principi di cui al D.P.R. n. 487/1994.
9. La commissione giudicatrice stabilirà preliminarmente i criteri e le modalità di valutazione dei titoli nei limiti fissati dal bando di concorso.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà pubblicato all'Albo della Struttura indicato nel bando di concorso.
10. Lo svolgimento del colloquio è pubblico.
11. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del bando di concorso.
12. L'Università "L. VANVITELLI", inoltre, aderisce a specifici progetti di collaborazione comunitari ed internazionali all'interno dei quali le procedure di selezione saranno espletate da panel internazionali e/o da organismi dell'Unione Europea nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano espressamente l'iscrizione al Dottorato di Ricerca da parte dei vincitori. I candidati che abbiano superato le prove di selezione così previste sono ammessi di diritto al Corso di Dottorato.

Art. 17
(Ultimazione dei lavori ed inizio dei Corsi)

1. La Commissione dovrà completare le operazioni concorsuali entro 30 giorni dalla notifica della nomina.
2. I Corsi del primo anno dovranno avere inizio entro e non oltre il 1° novembre dell'anno accademico successivo a quello di presentazione delle proposte istitutive o rinnovo.
3. I Dottorati per i quali non sarà rispettato il termine indicato avranno decorrenza dall'inizio dell'anno accademico successivo.

CAPO IV
DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

Art. 18
(Obblighi e diritti)

1. Gli iscritti ai Corsi di Dottorato devono assicurare un impegno esclusivo e a tempo pieno.

2. I dipendenti pubblici iscritti per la prima volta a un Corso di Dottorato godono, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione di appartenenza e per il periodo di durata normale del Corso, dell'aspettativa, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia.

3. In applicazione di quanto previsto dall'art. 12, co. 1, del D.M. n. 45/2013, qualora i dipendenti pubblici non usufruiscano della prevista aspettativa possono, eccezionalmente, chiedere al Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato l'autorizzazione allo svolgimento di un percorso formativo che tenga conto dell'attività lavorativa.

In tale ultimo caso l'ammissione al Corso è condizionata all'anzidetta autorizzazione.

4. Spetta, altresì, al Collegio dei Docenti deliberare sull'articolazione di particolari percorsi formativi consentiti dagli artt. 7 e 11, co. 1 e 2, del D.M. n. 45/2013.

5. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare con assiduità le attività per loro previste dal Collegio dei Docenti, di partecipare ai Corsi comuni nell'ambito della Scuola di Dottorato, di presentare le relazioni orali o scritte e quant'altro sia dal Collegio legittimamente deliberato, nonché di redigere, alla fine del Corso, la tesi di Dottorato con contributi originali.

6. I dottorandi devono acquisire ogni anno almeno 60 crediti, distribuiti in base al programma concordato col tutor e col Collegio dei Docenti.

Ove richiesto da appositi progetti di finanziamento di cui possono beneficiare singoli corsi, gli anzidetti crediti orari saranno convertiti in ore formative.

7. Le attività dei dottorandi devono essere riportate in appositi registri personali e comprendono: attività corsuale, attività di ricerca, studio personale, ricerca bibliografica e ricerca in archivi, verifiche in itinere, partecipazione a seminari, a corsi e a convegni, stage presso strutture esterne all'Università in Italia e all'estero, eventuale attività didattica integrativa e attività di tutorato quant'altro disposto dal Collegio dei Docenti.

8. La veridicità delle diverse attività svolte dai dottorandi è attestata dai Coordinatori sulla base delle indicazioni fornite dai singoli tutori.

9. Alla fine di ciascun anno di Corso il Collegio dei Docenti, sulla base di particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte da ciascun dottorando, delibera l'ammissione all'anno successivo o propone al Rettore l'esclusione dal proseguimento del Corso.

10. I dottorandi hanno il diritto di chiedere la sospensione del Corso per un periodo di tempo non superiore ad un anno, per tutti i casi previsti dalla normativa vigente quali maternità, malattia grave e servizio civile. Il Collegio dei Docenti prenderà atto delle sospensioni.

La sospensione superiore a trenta giorni per uno dei motivi sopra indicati comporta l'obbligo di recuperare per intero i periodi di interruzione dell'attività e, per i titolari di borsa di studio, la cessazione dell'erogazione della borsa stessa per il periodo di sospensione. L'intera durata del Corso di Dottorato non può essere ridotta a causa delle suddette

sospensioni e, pertanto, essa sarà protratta per un periodo corrispondente a quello dell'interruzione.

11. Spetta al Coordinatore del Corso di Dottorato comunicare tempestivamente al competente ufficio l'interruzione dell'attività del dottorando per i consequenziali provvedimenti amministrativi.

12. Il dottorando può svolgere parte della sua attività di ricerca all'estero presso Università o Istituti di ricerca, per un periodo complessivamente non superiore a diciotto mesi. La richiesta di autorizzazione di soggiorno formativo all'estero deve riportare il parere favorevole del tutore e del Collegio dei Docenti.

Per i periodi di frequenza all'estero la borsa di studio è incrementata del 50%.

13. E' altresì possibile effettuare stage formativi, in un contesto di attività lavorativa, in Italia presso enti pubblici o privati, per un periodo non superiore a dodici mesi e previa sottoscrizione di apposita convenzione tra il rappresentante legale dell'Università "L. VANVITELLI" e il rappresentante legale dell'ente.

14. In casi eccezionali tali stage formativi possono superare il periodo di 12 mesi, previo parere favorevole del tutore e del Collegio dei Docenti, o se previsti da appositi finanziamenti o nell'ambito di specifiche convenzioni finalizzate ad attivare percorsi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 del D.M. n. 45/2013.

Art. 19 (Attività di tutorato e di didattica integrativa)

1. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e senza alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.

2. Lo svolgimento delle anzidette attività deve essere indicato nei registri di cui al precedente articolo.

3. La collaborazione didattica è resa volontariamente, senza oneri per il bilancio dell'Università "L. VANVITELLI" e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università italiane.

4. Sono fatte salve specifiche collaborazioni didattiche previste da apposite norme nazionali per le quali si applicherà la relativa disciplina.

Art. 20 (Attività assistenziale)

1. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale.

2. Tale attività deve essere approvata dal Collegio dei Docenti e dal tutor, previo nulla osta della Giunta del Dipartimento Assistenziale.

3. Essa viene svolta senza oneri per il bilancio dell'Università "L. VANVITELLI" e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università italiane.

CAPO V

ESAMI FINALI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Art. 21

(Esame finale, redazione e presentazione della tesi)

1. Il titolo di Dottore di Ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." Ovvero "Ph.D." viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

2. Esso è conferito dal Rettore. L'Università "L. VANVITELLI", nei limiti consentiti, ne certifica il conseguimento.

3. Antecedentemente la conclusione del Corso, il Coordinatore trasmette, al competente ufficio, la delibera del Collegio dei Docenti relativa alle ammissioni all'esame finale.

4. Il Collegio dei Docenti si pronuncia previa acquisizione, per ciascun dottorando, del giudizio analitico scritto sulla tesi da parte di due valutatori esterni, così come definiti dall'art. 8, co. 6, terzo periodo, del D.M. n. 45/2013 e della relativa proposta di ammissione all'esame finale.

Con l'anzidetta delibera il Collegio dei Docenti si pronuncia, altresì, sull'eventuale proposta di rinvio formulata dai valutatori per un periodo non superiore a sei mesi; il dottorando non ha, comunque, diritto al godimento della borsa di studio.

Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

5. L'esame finale è, altresì, subordinato alla redazione di una tesi di Dottorato in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, nonché alla presentazione, da allegare alla tesi, di una relazione del dottorando sulle attività svolte nel Corso del Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

6. I dottorandi prima di sostenere l'esame finale, entro i termini e con le modalità che saranno resi noti mediante apposita circolare oggetto di pubblicazione sul sito di Ateneo alla pagina Dottorati di Ricerca - adempimenti per i dottorandi - dovranno inoltrare al Rettore un originale della tesi, firmato anche dal Coordinatore e dall'eventuale tutor, nonché trasmettere altrettanti originali ai componenti della Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 22.

7. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'Università "L. VANVITELLI" o il dottore di ricerca, ove possibile, depositano copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale.

8. L'Amministrazione universitaria provvederà, successivamente al rilascio del titolo, al deposito previsto per le due copie telematiche presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze.

Art. 22

(Composizione e nomina delle Commissioni per gli esami finali)

1. Le Commissioni per gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca sono composte da tre membri effettivi, scelti tra Professori e Ricercatori di ruolo, di cui almeno due Professori, ed altrettanti componenti quali membri supplenti. Tutti i membri devono essere esperti nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso.

Due membri effettivi (più due supplenti) possono appartenere ad Università, anche straniera, non partecipanti al Dottorato di Ricerca.

2. Le Commissioni possono essere integrate, da non più di due esperti, anche stranieri, su proposta del Collegio dei Docenti, nell'ambito degli enti e dei soggetti pubblici e privati di ricerca in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, in consorzio o in convenzione con l'Università "L. VANVITELLI".

3. Tutti i membri di ciascuna Commissione sono nominati dal Rettore, sentito il Collegio dei Docenti, le cui proposte devono pervenire entro i termini indicati nell'apposita circolare. La Commissione nomina al suo interno il Presidente e il Segretario.

Spetta al Rettore accogliere le eventuali e motivate dimissioni dei componenti e procedere alla loro sostituzione.

Il decreto di nomina e le eventuali sostituzioni saranno pubblicati sul sito web di Ateneo.

Le predette pubblicazioni equivalgono a notifica, a tutti gli effetti, per i dottorandi che dovranno sostenere l'esame finale.

4. Nel caso di Dottorati di Ricerca istituiti a seguito di accordi internazionali, le Commissioni sono costituite secondo le modalità previste negli accordi stessi.

5. Per i Dottorati che fanno riferimento a differenti settori disciplinari corrispondenti a differenti curricula, il Collegio dei Docenti può proporre la nomina di una Commissione composta da una rappresentanza dei vari settori interessati.

Art. 23

(Adempimenti delle Commissioni)

1. Le Commissioni devono concludere obbligatoriamente i lavori entro 60 giorni successivi alla notifica della nomina.

2. Esse comunicano data, ora e luogo degli esami finali al competente ufficio.

3. La discussione è pubblica e si svolge presso le strutture dell'Università "L. VANVITELLI".

4. I componenti delle Commissioni, ai sensi del predetto art. 21, riceveranno presso la sede di servizio, a cura di ciascun dottorando un originale della tesi corredato dalla relazione del Collegio dei Docenti sull'attività svolta da ciascun candidato.

Art. 24 (Espletamento dell'esame finale)

1. L'esame finale si svolge sulla base di un colloquio avente per tema la tesi di Dottorato.
2. Le sedute degli esami finali sono pubbliche ed è assicurata la pubblicità degli atti relativi.
3. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha la facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
4. I candidati che riportano un giudizio negativo non potranno ripetere l'esame finale.
5. La data e il luogo d'esame verranno comunicati direttamente ai dottorandi, e comunque affissi all'Albo della struttura interessata, a cura del Coordinatore.

CAPO VI INTERNAZIONALIZZAZIONE

Art. 25 (Titolo di Dottore Internazionale e accordi per Dottorati Internazionali)

1. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari ed internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, ivi inclusa una data diversa di inizio, che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di Corsi di Dottorato accreditati. Riguardo le procedure di accreditamento, gli accordi possono essere stipulati nell'ambito dei percorsi accreditati oppure possono essere attivate, qualora l'accordo lo richieda, procedure di accreditamento del Corso previsto nell'accordo.

L'Università "L. VANVITELLI" si pone l'obiettivo di internazionalizzare i suoi Corsi di Dottorato di Ricerca, oltre che con gli strumenti previsti dall'art. 2, co. 2, lett. a), c) e d), del D.M. 45/2013, anche nel quadro di accordi di cooperazione o collaborazione di ricerca con altre istituzioni universitarie o centri di ricerca stranieri.

2. I titoli conferiti possono essere anche a titolo puramente onorifico, purché inquadrati all'interno di normative o raccomandazioni comunitarie, quali Unione Europea e/o Conferenza dei Rettori dei Paesi membri dell'Unione Europea.

Art. 26 (Doctor europaeus)

1. L'Università "L. VANVITELLI" rilascia la certificazione aggiuntiva di "Dottore europeo" quando sussistono tutte le seguenti documentate condizioni:



- giudizio positivo sul lavoro di Tesi accordato da almeno due referee di due istituzioni universitarie di due diversi Paesi dell'U.E., diversi dal Paese ove è iscritto il candidato;
- presenza nella commissione di almeno un componente proveniente da una istituzione universitaria di un Paese diverso dal Paese ove è iscritto il candidato;
- la discussione dovrà essere sostenuta in una lingua diversa da quella ufficiale del Paese ove è iscritto il candidato;
- la Tesi di Dottorato deve essere il risultato di un periodo di lavoro e di ricerca della durata di almeno 3 mesi in un Paese dell'U.E. (diverso dal Paese ove è iscritto il candidato).

2. Contestualmente alla pronuncia relativa all'ammissione dei dottorandi agli anni successivi, il Collegio dei Docenti formula la richiesta al Rettore del rilascio della certificazione di Dottore europeo per i dottorandi che possono soddisfare i predetti requisiti.

3. Sulla pergamena verrà inserito quale marchio distintivo il logo dell'Unione Europea.

Art. 27

(Dottorati di Ricerca in co-tutela di tesi)

1. L'Università "L. VANVITELLI" stipula accordi bilaterali con Università e/o Istituti di ricerca aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi consistente nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un Docente dell'Università "L. VANVITELLI" e di un Docente dell'Università partecipante.

2. Ogni programma di co-tutela è supportato da una convenzione che specifica i termini dell'accordo in conformità alle seguenti disposizioni:

- l'iscrizione presso l'Università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'Università partecipante, senza contribuzioni aggiuntive;
- l'Università partecipante mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e, comunque, garantisce i servizi forniti ai propri dottorandi;
- ciascuna Università fornisce al proprio dottorando la copertura assicurativa contro gli infortuni;
- la nomina di due relatori di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l'Università partecipante, che seguono le attività di ricerca del dottorando, e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di Dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i relatori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale;
- il dottorando svolge la propria attività di studi e ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per periodi approssimativamente equivalenti;
- l'esame finale consiste nella discussione della tesi davanti alla Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore dell'Università di appartenenza e composta da almeno quattro membri, tra cui i due relatori di tesi, in numero pari per ciascuna Università; ognuna delle due Istituzioni si impegna a conferire il titolo di Dottore di Ricerca, o equipollente, per la stessa tesi, in seguito ad una relazione favorevole della Commissione giudicatrice, ovvero a conferire un titolo congiunto;
- la protezione del soggetto della tesi, così come la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca conseguiti dal dottorando presso le due

istituzioni sarà soggetta alla normativa vigente e garantita in conformità alle procedure specifiche di ciascun paese coinvolto nella co-tutela;

- gli oneri finanziari connessi alla mobilità del dottorando sono a carico della sede di appartenenza.

3. La co-tutela di tesi di Dottorato è, di norma, attuata a favore di dottorandi iscritti al 1° anno di Corso.

Il Collegio dei Docenti può autorizzare, altresì, l'attivazione di una co-tutela di tesi per dottorandi iscritti al 2° anno di Corso qualora sussistano particolari interessi specifici. In questa ipotesi, il Collegio dei Docenti potrà contestualmente approvare la proroga di un anno per la discussione della tesi finale, qualora il dottorando debba iscriversi al primo anno di Corso presso l'Università "L. VANVITELLI" partecipante.

4. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Collegio dei Docenti procederà alla valutazione dell'attività svolta anche dai dottorandi in co-tutela di tesi iscritti presso l'Università "L. VANVITELLI" partecipante ai fini dell'ammissione all'anno successivo.

5. Il titolo di Dottore di Ricerca di cui sopra è completato con la dizione "tesi in co-tutela con l'Università "L. VANVITELLI" di"

Art. 28 (Dottorati internazionali)

1. I Consigli di Dipartimento o di Centro Interuniversitario, aventi sede amministrativa presso l'Università "L. VANVITELLI", propongono al Rettore la conclusione di convenzioni con istituzioni estere di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale per l'istituzione di Corsi di Dottorato internazionali, presentando il progetto istitutivo.

2. L'attivazione è soggetta all'accreditamento ministeriale ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 3 del D.M. n. 45/2013, con la previsione di almeno quattro borse di dottorato.

3. Le convenzioni, nel rispetto del principio di reciprocità, devono prevedere:

- l'indicazione delle Università e/o Enti italiani e stranieri partecipanti;
- il programma formativo con l'indicazione analitica delle tematiche scientifiche, con l'eventuale previsione di curricula, con un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca e con l'attribuzione dei relativi crediti formativi;
- l'indicazione di un Coordinatore responsabile dell'organizzazione del Corso per ciascuna delle Università e del Collegio dei Docenti, che deve essere composto da rappresentanti di tutte le Università coinvolte;
- la formulazione di specifiche modalità di valutazione di rendimento formativo;
- le modalità di nomina delle Commissioni per l'ammissione al Corso e per l'esame finale per il conseguimento del titolo;
- un'equa ripartizione degli oneri finanziari di ciascuna sede;
- le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziari;
- le modalità di scambio e mobilità di Docenti e dottorandi;
- la lingua o le lingue in cui deve essere redatta e discussa la tesi;
- il rilascio del titolo congiunto a firma dei Rettori di tutte le Università partecipanti al Dottorato o di un doppio o multiplo titolo dottorale, con la menzione specifica che il titolo è

valido in ciascun ordinamento con la denominazione prevista dalle singole normative in materia.

4. Le istanze relative alla istituzione di Dottorati di cui al presente articolo, nonché le proposte di convenzioni internazionali, saranno sottoposte alla valutazione del Senato Accademico, previo parere del Nucleo di Valutazione interno, per quanto di competenza.

CAPO VII

LIQUIDAZIONI COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONI GIUDICATRICI

Art. 29 **(Pagamenti spese sostenute)**

Ai componenti esterni delle Commissioni Giudicatrici di cui al presente Regolamento è garantito solo il rimborso delle spese sostenute.

CAPO VIII

BORSE DI STUDIO - TASSE E CONTRIBUTI

Art. 30 **(Borse di studio, tasse e contributi)**

1. Con decreto del Rettore, previa delibera dei competenti Organi accademici, sono fissati:
a) l'ammontare del contributo per l'accesso e la frequenza ai Corsi, nonché le condizioni per l'esonero dal pagamento degli stessi, prevedendo che la quota di contributo del dottorando con cittadinanza straniera, senza borsa di studio, non può superare metà della somma prevista per il dottorando italiano;
b) l'ammontare e le modalità di erogazione delle borse di studio.

2. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal Collegio dei Docenti, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa solo a seguito del superamento della verifica.

3. L'importo della borsa di studio è da erogare in rate mensili posticipate alla frequenza e all'attività di studio e di ricerca rese, ad eccezione dei dottorandi con cittadinanza straniera, per i quali l'erogazione, relativa al 1° anno di frequenza, è effettuata in rate mensili anticipate.

4. L'importo della borsa di studio è incrementato nella misura massima del 50% per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal Collegio dei Docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.

5. La borsa di studio del Dottorato di Ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali I.N.P.S. a gestione separata, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista.

6. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima.

7. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini.

8. Il dottorando è tenuto a restituire, anche in caso di rinuncia al Corso, i ratei della borsa di studio già percepiti nei soli casi in cui superi il limite di reddito, fissato con il decreto rettorale di cui al precedente art. 1, co. 1, o si trovi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

9. Chi ha già usufruito di una borsa di studio per un corso di Dottorato di Ricerca, non può chiedere di fruirne una seconda volta.

10 . Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

INDICE

REGOLAMENTO DI ATENEO DI DISCIPLINA DEL DOTTORATO DI RICERCA

CAPO I ISTITUZIONE

Art. 1 (Istituzione)	pag. 1
Art. 2 (Modalità istitutive)	1
Art. 3 (Rinnovo)	2
Art. 4 (Fusione, scissione e ridenominazione)	3
Art. 5 (Autorizzazione iniziale e verifica periodica)	3
Art. 6 (ConSORZI)	3
Art. 7 (Convenzioni per l'istituzione di Corsi di Dottorato)	4
Art. 8 (Convenzioni per il finanziamento di borse di Dottorato e autofinanziamenti)	5

CAPO II FUNZIONAMENTO DEL CORSO

Art. 9 (Proposta istitutiva e di rinnovo e Regolamento del Corso)	6
Art. 10 (Organi del Corso)	7
Art. 11 (Attività formative e tutorato)	9
Art. 12 (Scuole di Dottorato)	9

CAPO III MODALITA' DI ACCESSO ED AMMISSIONE AI CORSI

Art. 13 (Requisiti di partecipazione)	10
Art. 14 (Ammissione di titolari di Assegni di Ricerca e di Dipendenti di imprese)	11
Art. 15 (Composizione e nomina delle Commissioni giudicatrici)	11
Art. 16 (Modalità concorsuali)	12
Art. 17 (Ultimazione dei lavori ed inizio dei Corsi)	13

CAPO IV DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

Art. 18 (Obblighi e diritti)	13
Art. 19 (Attività di tutorato e di didattica integrativa)	15
Art. 20 (Attività assistenziale)	15

CAPO V ESAMI FINALI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Art. 21 (Esame finale, redazione e presentazione della tesi)	16
Art. 22 (Composizione e nomina delle Commissioni per gli esami finali)	17
Art. 23 (Adempimenti delle Commissioni)	17
Art. 24 (Espletamento dell'esame finale)	18

CAPO VI INTERNAZIONALIZZAZIONE

Art. 25 (Titolo di Dottore Internazionale e accordi per Dottorati Internazionali)	18
Art. 26 (Doctor europaeus)	18
Art. 27 (Dottorati di Ricerca in co-tutela di tesi)	19
Art. 28 (Dottorati internazionali)	20

CAPO VII LIQUIDAZIONI COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONI GIUDICATRICI

Art. 29 (Pagamenti spese sostenute)	21
-------------------------------------	----

CAPO VIII BORSE DI STUDIO - TASSE E CONTRIBUTI

Art. 30 (Borse di studio, tasse e contributi)	21
---	----